

**REGOLAMENTO (CE) N. 493/97 DELLA COMMISSIONE****del 18 marzo 1997**

**che rettifica il regolamento (CE) n. 439/97 che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 439/97 della Commissione <sup>(4)</sup> ha modificato i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato; che da una verifica è emerso che alcuni importi erano stati determinati erroneamente; che,

di conseguenza, è necessario rettificare l'allegato del regolamento in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nell'allegato del regolamento (CE) n. 439/97, quando questi prodotti sono stati oggetto dell'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, lettera b) del regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione <sup>(5)</sup>, gli importi relativi all'amido di granturco, glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina, sciroppo di maltodestrina, alla fecola di patate (assimilata ad un prodotto ottenuto dalla trasformazione del granturco) e all'amido di riso, sono sostituiti dagli importi seguenti:

| Codice NC  | Designazione dei prodotti                                                                                                                                                                                            | Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1005 90 00 | Granturco utilizzato sotto forma di:                                                                                                                                                                                 |                                                         |
|            | — amido:                                                                                                                                                                                                             |                                                         |
|            | — — conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, lettera b) del regolamento (CE) n. 1222/94 <sup>(5)</sup>                                                                                                             | 1,210                                                   |
| 1006 40 00 | — glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina, sciroppo di maltodestrina dei codici NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 <sup>(6)</sup> : |                                                         |
|            | — — conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, lettera b) del regolamento (CE) n. 1222/94 <sup>(5)</sup>                                                                                                             | 0,805                                                   |
|            | Fecola di patate del codice NC 1108 13 00 assimilata ad un prodotto ottenuto dalla trasformazione del granturco:                                                                                                     |                                                         |
|            | — conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, lettera b) del regolamento (CE) n. 1222/94 <sup>(5)</sup>                                                                                                               | 1,210                                                   |
| 1006 40 00 | Rotture di riso utilizzato sotto forma di:                                                                                                                                                                           |                                                         |
|            | — amido del codice NC 1108 19 10:                                                                                                                                                                                    |                                                         |
|            | — — conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, lettera b) del regolamento (CE) n. 1222/94 <sup>(5)</sup>                                                                                                             | 0,940                                                   |

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a partire dal 7 marzo 1997.

<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

<sup>(3)</sup> GU n. L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.

<sup>(4)</sup> GU n. L 67 del 7. 3. 1997, pag. 11.

<sup>(5)</sup> GU n. L 136 del 31. 5. 1994, pag. 5.